

TRADUZIONE

ACCORDO**tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera relativo alla partecipazione della Confederazione svizzera alla missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze armate maliane (EUTM Mali)**

L'UNIONE EUROPEA («UE» o «Unione»),

da un lato, e

LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

dall'altro,

in seguito congiuntamente denominate le «parti»,

TENUTO CONTO:

- della decisione 2013/34/PESC del Consiglio, del 17 gennaio 2013, relativa a una missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze armate maliane (EUTM Mali) ⁽¹⁾,
- della lettera, datata 18 settembre 2013, del capo del Dipartimento federale degli affari esteri della Confederazione svizzera che offre alla missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze armate maliane (EUTM Mali) un contributo limitato a una capacità civile,
- della decisione EUTM Mali/3/2013 del comitato politico e di sicurezza, del 12 novembre 2013, relativa all'accettazione dei contributi di Stati terzi alla missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze armate maliane (EUTM Mali) ⁽²⁾,
- della decisione EUTM Mali/2/2013 del comitato politico e di sicurezza, del 12 novembre 2013, relativa all'istituzione del comitato dei contributori per la missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze armate maliane (EUTM Mali) ⁽³⁾,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

*Articolo 1***Partecipazione alla missione**

1. La Confederazione svizzera si associa alla decisione 2013/34/PESC e a qualsiasi altra decisione con la quale il Consiglio dell'Unione europea decida di prorogare l'EUTM Mali, conformemente alle disposizioni del presente accordo e alle modalità di attuazione eventualmente necessarie.
2. Il contributo della Confederazione svizzera all'EUTM Mali fa salva l'autonomia decisionale dell'Unione.
3. La Confederazione svizzera garantisce che il personale svizzero che partecipa all'EUTM Mali effettui la propria missione in linea con:
 - la decisione 2013/34/PESC e qualsiasi eventuale successiva modifica,
 - il piano della missione,
 - le misure di attuazione.

⁽¹⁾ GUL 14 del 18.1.2013, pag. 19.

⁽²⁾ GUL 320 del 30.11.2013, pag. 33.

⁽³⁾ GUL 320 del 30.11.2013, pag. 31.

4. Il personale distaccato alla missione dalla Confederazione svizzera esercita le proprie funzioni e la propria condotta ai soli interessi dell'EUTM Mali.
5. La Confederazione svizzera informa a tempo debito il comandante della missione dell'UE di qualsiasi modifica della propria partecipazione alla missione.

Articolo 2

Status delle forze

1. Lo status del personale messo a disposizione dell'EUTM Mali da parte della Confederazione svizzera è disciplinato dall'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Mali sullo status nella Repubblica del Mali della missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze armate maliane (EUTM Mali) ⁽¹⁾ (l'«accordo sullo status delle forze»), firmato il 4 aprile 2013.
2. Fatto salvo l'accordo sullo status delle forze, la Confederazione svizzera esercita la giurisdizione sul proprio personale che partecipa all'EUTM Mali.
3. La Confederazione svizzera è competente a soddisfare le richieste di indennizzo connesse alla partecipazione all'EUTM Mali, provenienti da o concernenti qualsiasi membro del suo personale. La Confederazione svizzera è competente ad avviare eventuali azioni, in particolare azioni legali o disciplinari, nei confronti di un qualsiasi membro del proprio personale conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari.
4. Le parti convengono di rinunciare a tutte le richieste di indennizzo nei confronti l'una dell'altra, diverse da quelle aventi natura contrattuale, per i danni, la perdita o la distruzione di mezzi di loro proprietà o da esse gestiti, causati nello svolgimento delle loro funzioni nel quadro delle attività ai sensi del presente accordo, salvo in caso di negligenza grave o comportamento doloso.
5. La Confederazione svizzera si impegna a formulare una dichiarazione riguardante la rinuncia a richieste di indennizzo nei confronti di uno Stato partecipante all'EUTM Mali e a farlo all'atto della firma del presente accordo.
6. L'Unione si impegna ad assicurare che gli Stati membri formulino una dichiarazione riguardante la rinuncia a richieste di indennizzo per la partecipazione della Confederazione svizzera all'EUTM Mali e a farlo all'atto della firma del presente accordo.

Articolo 3

Informazioni classificate

L'accordo tra la Confederazione svizzera e l'Unione europea sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate ⁽²⁾ si applica nel contesto dell'EUTM Mali.

Articolo 4

Catena di comando

1. Tutto il personale svizzero partecipante all'EUTM Mali resta pienamente subordinato alle proprie autorità nazionali.
2. Le autorità nazionali trasferiscono il comando operativo e tattico e/o il controllo delle loro forze e del loro personale al comandante della missione dell'UE. Il comandante della missione dell'UE può delegare i suoi poteri.
3. La Confederazione svizzera ha gli stessi diritti e gli stessi obblighi, in termini di gestione quotidiana della missione, degli Stati membri dell'UE partecipanti.
4. Il comandante della missione dell'UE può, previa consultazione della Confederazione svizzera, richiedere in qualsiasi momento il ritiro del contributo della Confederazione svizzera.
5. Un rappresentante ad alto livello (Senior Representative — SR) è nominato dalla Confederazione svizzera per rappresentarne il contingente nazionale in seno all'EUTM Mali. L'SR si consulta con il comandante della missione dell'UE su tutte le questioni relative alla missione ed è responsabile della disciplina quotidiana del contingente.

⁽¹⁾ GUL 106 del 16.4.2013, pag. 2.

⁽²⁾ GUL 181 del 10.7.2008, pag. 58.

*Articolo 5***Aspetti finanziari**

1. La Confederazione svizzera sostiene tutti i costi connessi alla sua partecipazione all'EUTM Mali.
2. In caso di decesso, lesioni, perdite o danni causati a persone fisiche o giuridiche dello Stato o degli Stati in cui è condotta la missione, la Confederazione svizzera, una volta accertata la sua responsabilità, paga gli indennizzi alle condizioni previste dall'accordo sullo status delle forze.
3. L'Unione esonera la Confederazione svizzera dal contributo finanziario ai costi comuni dell'EUTM Mali.

*Articolo 6***Disposizioni di attuazione dell'accordo**

Eventuali intese tecniche e amministrative necessarie ai fini dell'attuazione del presente accordo sono concluse tra le autorità competenti dell'Unione e le autorità competenti della Confederazione svizzera.

*Articolo 7***Inadempienza**

Qualora una delle parti non adempia agli obblighi derivanti dal presente accordo, l'altra parte ha il diritto di denunciare il presente accordo con preavviso di un mese.

*Articolo 8***Composizione delle controversie**

Le controversie connesse all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo sono composte per via diplomatica tra le parti.

*Articolo 9***Entrata in vigore e denuncia**

1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate la conclusione delle procedure interne necessarie a tal fine.
2. Il presente accordo è applicato in via provvisoria a decorrere dalla data della firma.
3. Il presente accordo resta in vigore per la durata del contributo della Confederazione svizzera alla missione.
4. Ciascuna parte può denunciare il presente accordo mediante notifica scritta all'altra parte. La denuncia ha effetto decorsi tre mesi dalla data di tale notifica.

Fatto a Bruxelles, il ventotto aprile duemilaquattordici, in lingua inglese in duplice copia.

Per l'Unione europea

Per la Confederazione svizzera

DICHIARAZIONI

Dichiarazione degli Stati membri dell'UE

Gli Stati membri dell'UE che applicano la decisione 2013/34/PESC del Consiglio, del 17 gennaio 2013, relativa a una missione militare di formazione dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze armate maliane (EUTM Mali) cercheranno, per quanto lo consentano i rispettivi ordinamenti giuridici interni, di rinunciare, nella misura del possibile, a richieste di indennizzo nei confronti della Confederazione svizzera per le lesioni riportate da membri del loro personale o per il loro decesso, ovvero per i danni o la perdita di mezzi di loro proprietà usati dagli stessi nell'EUTM Mali, qualora le lesioni, il decesso, i danni o la perdita:

- siano stati causati da membri del personale della Confederazione svizzera nell'esecuzione dei compiti loro assegnati nel quadro dell'EUTM Mali, salvo in caso di negligenza grave o di comportamento doloso, o
- risultino dall'uso di mezzi appartenenti alla Confederazione svizzera, purché l'uso di tali mezzi sia connesso alla missione e salvo che si tratti di negligenza grave o di comportamento doloso da parte del personale della missione dell'EUTM Mali proveniente dalla Confederazione svizzera nell'utilizzare detti mezzi.

Dichiarazione della Confederazione svizzera

Nell'applicare la decisione 2013/34/PESC del Consiglio, del 17 gennaio 2013, relativa a una missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze armate maliane (EUTM Mali), la Confederazione svizzera cercherà, per quanto lo consenta il suo ordinamento giuridico interno, di rinunciare, nella misura del possibile, a richieste di indennizzo nei confronti di qualsiasi Stato partecipante all'EUTM Mali per le lesioni riportate da membri del suo personale o per il loro decesso, ovvero per i danni o la perdita di mezzi di sua proprietà usati nella missione dell'EUTM Mali qualora le lesioni, il decesso, i danni o la perdita:

- siano stati causati da membri del personale nell'esecuzione dei compiti loro assegnati nel quadro dell'EUTM Mali, salvo in caso di negligenza grave o di comportamento doloso, o
 - risultino dall'uso di mezzi appartenenti agli Stati che partecipano alla missione dell'EUTM Mali, purché l'uso di tali mezzi sia connesso all'operazione e salvo che si tratti di negligenza grave o di comportamento doloso da parte del personale della missione dell'EUTM Mali nell'utilizzare detti mezzi.
-